



D. LGS. 81/2008
**“Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

Di seguito sono elencati gli adempimenti per assolvere agli obblighi di legge secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, più noto come Testo Unico sulla Sicurezza e successive modifiche e integrazioni, se l'azienda presenta almeno un lavoratore.

Da tenere presente la definizione di lavoratore: è il dipendente con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, part-time, a chiamata, stagionale, ecc.), il socio di società che presta attività lavorativa e il socio di cooperativa, gli associati in partecipazione.

Sono esclusi i collaboratori e coadiuvanti familiari.

1. INCARICHI

Tutti gli incarichi devono risultare agli atti dell'azienda sottoforma di lettera di incarico scritta:

- *Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativo attestato del corso di formazione.*
Fino a 30 lavoratori in aziende artigiane, industriali e agricole, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il compito di RSPP frequentando un corso da 16 ore.
La carica di RSPP può essere ricoperta anche da un dipendente che deve essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria e dell'attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in base all'attività produttiva svolta.
- *Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e relativo attestato del corso di formazione della durata di 32 ore.*
Il RLS è un lavoratore (es. dipendente o socio) eletto fra tutti i lavoratori il quale deve frequentare un corso di 32 ore in orario lavorativo. Il nominativo del RLS interno va comunicato all'INAIL.
Il RLS interno di aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 dovrà frequentare un corso di aggiornamento annuale di 4 ore.
Qualora nessun lavoratore intenda svolgere il ruolo di Rappresentante l'azienda in alternativa il datore di lavoro può nominare un RLS Territoriale, cioè una persona definita dall'Ente Bilaterale di categoria, formata per svolgere questa attività per la quale l'azienda versa un contributo annuale per il finanziamento del servizio offerto.
- *Nomina dell'Addetto Antincendio/Evacuazione e relativo attestato del corso di formazione.*
Codesto compito può essere svolto da un lavoratore o dal datore di lavoro (con alcune limitazioni riferite alla nomina del RSPP)
Il corso presenta una durata di 4 ore per aziende a rischio basso, di 8 ore per aziende a rischio medio (che sono in possesso del Certificato Prevenzione Incendi) e di 16 ore per aziende a rischio elevato.
- *Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso e relativo attestato del corso di formazione*
Codesto compito può essere svolto da un lavoratore o dal datore di lavoro (con alcune limitazioni riferite alla nomina del RSPP)
Il corso presenta una durata di 12 ore o 16 ore in base alla tipologia di attività svolta.
- *Nomina del Medico Competente ove necessario.*
In seguito alla valutazione dei rischi, dopo aver analizzato le tipologie di rischi, si definisce se i lavoratori devono essere sottoposti a visite mediche specifiche e periodiche (utilizzo di videoterminali >20 ore/settimanali, utilizzo significativo di sostanze chimiche pericolose, esposizione a libelli significativi di rumore, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni, ecc.).

2. ATTIVITA'

- *Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*
E' il documento elaborato al termine del processo di individuazione e di valutazione di tutti i rischi aziendali e delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.
In alternativa, al momento, il datore di lavoro che impiega fino a 10 lavoratori può autocertificare dietro la sua responsabilità di aver valutato tutti i rischi (compilando un apposito modello).
Il documento dovrà trattare le valutazioni in merito a:
 - *Luoghi di lavoro*
 - *Attrezzature di lavoro*
 - *Macchine, apparecchiature ed impianti*
 - *Movimentazione manuale dei carichi*
 - *Addetti a videoterminale*
 - *Agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, etc...)*
 - *Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, etc...)*
 - *Agenti biologici*
 - *Atmosfere esplosive e rischio d'incendio*
 - *Lavoratrici in stato di gravidanza*
Il datore di lavoro deve valutare il rischio della mansione ricoperta da una lavoratrice quando questa è in stato di gravidanza
 - *Stress lavoro-correlato*
 - *Differenze di genere, età e provenienza da altri paesi*
 - *Contratto lavorativo e tipologia lavorativa (lavoro notturno, contratto applicato, etc...)*
- *E contenere, oltre ad una valutazione dei rischi precedentemente elencati,:*
 - *L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati*
 - *Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza*
 - *L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri*
 - *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
 - *L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;*
- *Aggiornamento del registro degli infortuni*
- *Aggiornamento del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni*
- *Riunione periodica*
E' una riunione a cadenza annuale che coinvolge datore di lavoro, RSPP, Medico competente e RLS obbligatoria per azienda con più di 15 lavoratori.

3. IMPIANTI / ATTREZZATURE

- *Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza degli impianti*
L'impianto elettrico deve essere realizzato e mantenuto esclusivamente da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90) e deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità o di rispondenza. Quest'ultima può essere redatta per gli impianti realizzati entro marzo 2008 ed è rilasciata da professionisti abilitati.
L'impianto termoidraulico deve rispondere anche al D.M. 37/08 e quindi essere accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità.
- *Trasmissione dichiarazione di conformità allo Sportello Unico Edilizio o ISPESL e ASL/ARPA*
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità allo Sportello Unico Edilizio comunale ove presente oppure all'ISPESL all'ASL/ARPA territorialmente competente;
- *Verifica periodica degli impianti secondo DPR 462/01*
Verifica da far eseguire passati due/cinque anni dall'invio della dichiarazione di conformità descritta al punto precedente. La periodicità è quinquennale per tutti i luoghi di lavoro ordinari e biennale per i cantieri, i locali a uso medico e gli ambienti a maggior rischio di incendio.
- *Progetto degli impianti elettrici*
Gli impianti elettrici e di messa a terra con tensione di alimentazione > a 1000 V o potenza impegnata > a 6 kW o superficie dei luoghi di lavoro > a 200 m² o installati in ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, (locali adibiti ad uso medico o con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio) devono essere progettati da professionista abilitato;
- *Caldaie*
Le caldaie devono essere corredate dal libretto di impianto sul quale sono riportate le attività di manutenzione periodiche svolte in funzione della potenzialità dell'impianto.
- *Strumenti/attrezzature di lavoro*
Tutti gli strumenti e attrezzature di lavoro costruiti dopo il 1996 devono essere in possesso del marchio CE. Inoltre, il datore di lavoro provvede alla loro regolare manutenzione seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione.
- *Denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg e verifiche periodiche*
La denuncia deve essere inviata, prima della messa in funzione, all'organo competente ISPESL dopo di che l'apparecchi deve essere periodicamente verificato;
- *Licenza ascensori e montacarichi e verifiche periodiche*
- *Registro di controllo delle macchine e delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto*
I risultati dei controlli, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- *Attrezzature antincendio*
All'interno dell'azienda devono essere presenti attrezzature per l'estinzione degli incendi da sottoporre a verifica periodicamente, quantità e tipologia devono essere valutate in base all'attività svolta e ai luoghi di lavoro.
- *Attrezzature di primo soccorso*
Ogni azienda devono essere fornita di adeguate attrezzature di primo soccorso, dal pacchetto di medicazione alla cassetta di pronto soccorso in base all'attività svolta e al numero di lavoratori.
- *Segnaletica di sicurezza*
All'interno dei luoghi di lavoro le attrezzature antincendio e di primo soccorso devono essere segnalate con apposita cartellonistica, nonché tutti i pericoli, i divieti, gli avvertimenti e le prescrizioni devono essere segnalati con cartellonistica dedicata.

4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

- *Lavoratori*
Il datore di lavoro è tenuto a formare ed informare il lavoratore sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza e controllo, rischi riferiti alle mansioni, possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione da adottare. La formazione deve essere effettuata per mansioni e attrezzature che richiedano conoscenze e capacità specifiche. La formazione ed informazione dei lavoratori deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze.
- *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*
Eletto fra i lavoratori deve svolgere un corso di formazione di 32 ore ed aggiornare la formazione con periodicità annuale e durata di 4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per imprese con più di 50 lavoratori.
- *Preposto/dirigente*
I preposti (caposquadra, caporeparto, responsabili di filiale o unità produttiva, capoufficio, etc...) e i dirigenti devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
- *Addetti alla gestione delle emergenze*
Gli addetti antincendio e primo soccorso devono frequentare corsi di formazione base e aggiornamento ove previsto dalla legge.

5. PREVENZIONE INCENDI (per attività soggette al controllo da parte dei VV.F)

A titolo esemplificativo riportiamo alcune delle attività che sono soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco:

- Depositi e rivendite di gas combustibili compressi in bombole, per capacità complessiva superiore a 0,75, o disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi superiori a 75 kg;
- Depositi di gas combustibili compressi in serbatoi fissi, per capacità complessiva superiore a 0,75 mc, o disciolti o liquefatti per capacità complessiva superiore a 0,3 mc;
- Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva superiore a 0,2 mc;
- Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc;
- Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.
- Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in deposito superiori a 500 kg.
- Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali;
- Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li.
- Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li.
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi.
- Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq.
- Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h.
- Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

Per queste e altre attività è necessario richiedere il *Certificato Prevenzione Incendi* (DPR 37/1998 – D.M. 16.02.1982), realizzare il *Piano di emergenza e evacuazione* compreso di planimetrie per le vie d'esodo e compilare il *Registro di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio* (estintori, idranti, ecc. DM 10.3.1998 - allegato VI).

L'ASCOM Servizi rimane a completa disposizione per quesiti e problematiche e riguardanti:

- ✓ *Tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);*
- ✓ *Prevenzione Incendi (D.M. 10.03.1998, D.M. 16.02.1982);*
- ✓ *Formazione:*
 - *datore di lavoro in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
 - *addetto alla prevenzione incendi;*
 - *addetto al primo soccorso e relativi corsi di aggiornamento;*
 - *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- ✓ *Impianti, verifiche di legge, macchinari e attrezzature di lavoro;*
- ✓ *Sorveglianza sanitaria.*

Ed offre inoltre, oltre alla consulenza in materia, vari servizi e convenzioni:

- ✓ *Redazione della documentazione necessaria secondo quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;*
- ✓ *Sopralluoghi in azienda per la verifica della situazione aziendale;*
- ✓ *Convenzioni per misurazioni e rilievi strumentali obbligatorie per legge;*
- ✓ *Convenzioni per redazioni di pratiche per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;*
- ✓ *Convenzioni con aziende specializzate per interventi di installazione, modifica e manutenzione su impianti e attrezzature;*
- ✓ *Convenzioni con aziende ed organismi abilitati per effettuare le verifiche obbligatorie per legge su impianti ed attrezzature;*
- ✓ *Convenzioni per la nomina del medico competente aziendale*
- ✓ *Convenzioni per attrezzature antincendio e di primo soccorso*

**Ascom Servizi – Servizio Sicurezza sul Lavoro**

*Piazza Giolitti, 8 – 12042 Bra
Tel. 0172/413030 - Fax 0172/422594
e-mail: sicurezza@ascombra.it*

P.I. Borsotto Federico - Ing. Sacco Giancarlo